



# COMUNE DI AGUGLIANO

PROVINCIA DI ANCONA

## ORDINANZA

*Copia*

---

ORDINANZA N. 8 DEL 18-06-2020

---

Oggetto:

REVOCA ORDINANZA N. 6 DEL 30.04.2020 AVENTE OGGETTO: "ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 5 DEL D.LGSL 267/2000 RELATIVA ALL'ADOZIONE DI MISURE ECCEZIONALI VOLTE A CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID-19 CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL DPCM DEL 26.04.2020 CON ENTRATA IN VIGORE DAL 04.05.2020 AL 17.05.2020". PROVVEDIMENTI.

---

L'anno duemilaventi il giorno diciotto del mese di giugno:

**VISTO** il Decreto Legge 23 febbraio n.6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020 recante "Disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n.6 recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23/02/2020 n. 45

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020 recante " Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n.6 recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25/02/2020 n. 47;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 01 marzo 2020 recante " Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n.6 recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 01/03/2020 n. 52;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 04 marzo 2020 recante " Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n.6 recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 04/03/2020 n. 55;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 08 marzo 2020 recante " Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n.6 recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 08/03/2020 n. 59;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 09 marzo 2020 recante " Ulteriori

disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020 n.6 recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili sull'intero territorio nazionale" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 09/03/2020 n. 62;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11.03.2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 11/03/2020 n. 64;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10.04.2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 11/04/2020 n. 97;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26.04.2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27/04/2020 n. 108;

**RICORDATO** che in base all'evolversi della situazione epidemiologica nella cosiddetta "Fase 2" e all'eventuale rischio di nuovi possibili contagi tra i cittadini, si era ritenuto di adottare, a far tempo dall'entrata in vigore dell'ordinanza sindacale n.6 del 30-04-2020 e fino al termine indotto dal DPCM del 26/04/2020, ovvero al 17/05/2020, specifiche misure volte al contenimento della diffusione del contagio da COVID-19, con particolare riferimento alla razionalizzazione degli spostamenti pedonali e veicolari nel territorio del Comune di Agugliano per le attività motorie e sportive all'aperto nonché alla riapertura dei parchi, giardini pubblici e cimiteri comunali;

**DATO ATTO**, piu' precisamente che con l'ordinanza succitata n.6 del 30-04-2020 si era cosi disposto:

omissis ..

#### ORDINA

1. E' consentito l'accesso al pubblico ai parchi ed ai giardini comunali, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1 comma 1 lettera "e" del DPCM del 26/04/2020, con la chiusura di tutte le aree attrezzate per il gioco dei bambini, ove esistenti, fino al 17/05/2020, salvo norme sovraordinate, e fatto salvo quanto segue.

2. La chiusura dei seguenti parchi comunali:

- Parco di Via Vico
- Parco in Piazza Saragat.

3. Nel parco di Via XXV Aprile l'accesso è limitato ad un solo nucleo familiare alla volta con un tempo massimo di permanenza all'interno del parco di 30 ( trenta) minuti.

4. La seguente disciplina all'accesso al pubblico per il Parco delle Querce ed annessa pista ciclabile:

- a) i pedoni dovranno osservare il senso di marcia indicato nelle apposte frecce di color giallo nella planimetria allegata alla presente ordinanza e posta agli ingressi del Parco delle Querce e della pista ciclabile;
- b) per raggiungere l'area sgambatoio cani, il cui accesso è comunque limitato al numero massimo di 3 (tre) persone alla volta si deve seguire l'attuale percorso tracciato da apposita siepe e recinzione in legno;
- c) divieto di svolgere l'attività sportiva e motoria nel Parco delle Querce ed annessa pista ciclabile nei seguenti orari: dalle ore 9:30 alle ore 12:00 e dalle ore 16:00 alle ore 18:30;
- d) negli orari centrali il Parco delle Querce e l'annessa pista ciclabile saranno presidiati dal personale della Protezione Civile e da Volontari Civici, appositamente incaricati, che potranno segnalare la violazione della presente ordinanza alle Forze dell'Ordine ed alla Polizia Locale.

5. Nel rispetto di quanto previsto nell'art. 1, comma 1, lettera e) del DPCM del 26 aprile 2020, l'accesso ai parchi ed ai giardini comunali, laddove resta consentito, è condizionato dal divieto di assembramento di persone, dall'obbligo del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e di almeno due metri per l'attività sportiva.

Tale accesso resta soggetto al controllo del personale della Protezione Civile e da Volontari Civici, appositamente incaricati, che potranno segnalare la violazione della presente ordinanza alle Forze dell'Ordine ed alla Polizia Locale.

6. Nel rispetto di quanto previsto nell'art. 1, comma 1, lettera e) del DPCM del 26 aprile 2020, l'apertura dei luoghi di culto, nonché dei cimiteri comunali e' condizionata dal divieto di assembramento di persone, dall'obbligo del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e dalla possibilità di entrare nel cimitero comunale fino ad un massimo di 15 persone alla volta, per un tempo massimo di permanenza di 30 minuti. Nell'eventuale concomitanza di ingressi pubblici con cerimonia funebre, si darà precedenza all'ingresso dei partecipanti di quest'ultima e non potranno accedere ulteriori persone fino alla fine della cerimonia.

Omissis

VISTO ora il DPCM 11 giugno 2020, avente ad oggetto: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", il quale prevede una diversa disciplina, rispetto alla normativa precedente, in materia di accesso al pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici, condizionando l'accesso al rigoroso rispetto del divieto di assembramento, nonché alla distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, consentendo, altresì, l'accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco

all'interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto nel rispetto delle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'Allegato 8;

VISTO in particolare l'Allegato 8 "Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia – Linee Guida per la gestione della sicurezza di opportunità organizzate di società e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell'emergenza Covid-19. Nuove opportunità per garantire ai bambini ed agli adolescenti l'esercizio del diritto alla socialità ed al gioco" il quale al punto 1. " Riapertura regolamentata di parchi, giardini pubblici ed aree gioco per bambini ed adolescenti", nel riconoscere che la loro riapertura rappresenta indubbiamente un fatto positivo per il recupero di un equilibrio psicologico e fisico, che ha risentito delle prescrizioni che hanno impedito di uscire dalla propria abitazione, richiede, tuttavia, che tale riapertura sia regolamentata nelle forme di accesso, nelle modalità di controllo delle condizioni igieniche degli arredi e delle attrezzature disponibili e con la garanzia che sia rispettato il distanziamento fisico previsto dalla normativa vigente e, ove occorra, l'utilizzo dei dispositivi di prestazione individuale (Dpi);

CONSIDERATO, altresì, che gli aspetti che vengono disciplinati in tale punto 1 dell'Allegato 8 al DPCM 11 giugno 2020 sono i seguenti:

- 1) Accessibilità degli spazi;
- 2) Compiti del gestore;
- 3) Responsabilità del genitore o dell'accompagnatore;

RITENUTO di revocare la propria ordinanza n. 6 del 30.04.2020, avente ad oggetto: "Ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell'art. 50, comma 5 del Dlgs. 267/2000 relativa all'adozione di misure eccezionali volte a contrastare la diffusione del contagio da Covid-19 con particolare riferimento al D.P.C.M. del 26.04.2020 con entrata in vigore dal 04.05.2020 al 17.05.2020", e nel contempo recepire la riapertura regolamentata di parchi, giardini pubblici ed aree gioco per bambini e adolescenti con la presente ordinanza;

RITENUTO, di dover ricorrere, nella circostanza, al potere di ordinanza contingibile ed urgente configurandosi la necessità di porre immediato rimedio ad una situazione di natura straordinaria, al fine di tutelare la massima salute dei cittadini;

RICHIAMATO l'art. 50 comma 5 del D.lgs. n. 267/2000 Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

## **ORDINA**

1. Di revocare la propria ordinanza n. 6 del 30.04.2020 avente oggetto: "Ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell'art. 50, comma 5 del Dlgs. 267/2000 relativa all'adozione di misure eccezionali

volte a contrastare la diffusione del contagio da Covid-19 con particolare riferimento al D.P.C.M. del 26.04.2020 con entrata in vigore dal 04.05.2020 al 17.05.2020”.

2. Di disporre che la riapertura dei parchi, giardini pubblici ed aree gioco per bambini e adolescenti debba essere così regolamentata:

**a) Accessibilità degli spazi**

in via generale, l'accesso agli spazi deve realizzarsi alle seguenti condizioni:

- 1) Da parte dei bambini e degli adolescenti di età da 0 a 17 anni, con l'obbligo di accompagnamento da parte di un genitore o di un altro adulto responsabile, ove necessario;
- 2) Limitata esclusivamente dalla necessità di non produrre assembramenti e di garantire il distanziamento fisico previsto dalla normativa vigente nell'area interessata.

**b) Compiti del Comune di Agugliano**

Il Comune deve:

- 1) Disporre la manutenzione ordinaria dello spazio, eseguendo controlli periodici dello stato delle diverse attrezzature in esso presenti, con pulizia periodica approfondita delle superfici più toccate, con detergente neutro;
- 2) Posizionare cartelli informativi all'ingresso delle aree verdi e delle aree gioco rispetto ai comportamenti corretti da tenere, in linea con le raccomandazioni del Ministero della salute e delle autorità competenti.

**c) Responsabilità del genitore o dell'accompagnatore**

L'accompagnatore deve:

- 1) attuare modalità di accompagnamento diretto del bambino o dell'adolescente, con particolare riguardo ai bambini nei primi 3 anni di vita ed ai soggetti con patologie di neuropsichiatria infantile (Npi), fragilità, cronicità, in particolare:
  - a) in caso di bambini da 0 a 3 anni, utilizzare una carrozzina, un passeggino o similari, oppure, se il bambino è in grado di deambulare autonomamente, garantire il controllo diretto da parte dell'adulto accompagnatore;
  - b) in caso di bambini o adolescenti da 0 a 17 anni con patologie Npi, fragilità, cronicità, garantire la presenza di un adulto accompagnatore;
- 2) garantire in ogni caso il rispetto delle prestazioni sul distanziamento fisico come previsto dalla normativa vigente;
- 3) rispettare le disposizioni di distanziamento fisico e le prescrizioni sull'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (Dpi), e vigilare sui bambini con più di 3 anni di età che si accompagnano. Nel caso di bambini con più di 6 anni, l'accompagnatore deve vigilare affinché questi rispettino le disposizioni di distanziamento fisico e le prescrizioni sull'utilizzo dei dpi ove previsto.

3. Di disporre che l'accesso ai luoghi di culto è condizionato dal divieto di assembramento di persone, dall'obbligo del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
4. E' raccomandato l'utilizzo di mascherine per la protezione delle vie respiratorie.
5. Il rispetto di quanto ordinato sarà affidato alle Forze dell'Ordine presenti sul territorio.
6. Di Trasmettere la presente Ordinanza:
  - a) Alla Polizia Locale, per le azioni competenti
  - b) Alla Stazione dei Carabinieri di Agugliano (AN).
7. Di pubblicare il presente atto nel sito istituzionale del Comune di Agugliano e di darne massima diffusione alla cittadinanza.

#### A V V E R T E

Che ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990 e s.m.i. contro la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale nel termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione al TAR MARCHE, oppure è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione.

---

Il Sindaco/Responsabile  
F.to BRACONI THOMAS

---

Copia del presente provvedimento viene pubblicata il 08-07-2020 per quindici giorni consecutivi, nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69).

Agugliano li, 08-07-2020

F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
PUBBLICAZIONI  
SIMONETTA CARDONI

---

Il presente atto è copia conforme all'originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo e d'ufficio.

Agugliano, 08-07-2020

IL SEGRETARIO COMUNALE / IL RESPONSABILE DEL SETTORE